



Comune di PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS)

Tel 0865 941131 Fax 0865 941365

e-mail: comunepescopennataro@gmail.com

sito web: www.comunepescopennataro.is.it



OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER EGOLAMENTARE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO, AGGIORNAMENTO ED ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC) CIG: Z4C300ADEF.

Con determinazione n. 14 in data 30/12/2020, esecutiva in data 30/12/2020 ed efficace in data 30/12/2020, è stata affidata a codesta Ditta la prestazione contrattuale in oggetto.

La spesa complessiva di 500,00 euro (lettere cinquecento//00 euro) IVA esclusa, trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione 2020/2022. La fattura dovrà indicare gli estremi della presente lettera commerciale.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto e Parti stipulanti

1. L'Ente comunale affida a codesto operatore economico la fornitura servizio di supporto tecnico specialistico nella funzione verifica, controllo, aggiornamento ed allineamento della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) da effettuarsi entro il 31/01/2021, per la spesa di 500,00 euro (lettere cinquecento//00 euro) oltre IVA.
2. L'Ente comunale e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:
 - a. L'Ente comunale, nella persona di Rotolo Mirella, nata a Vastogirardi (IS) il 24/08/1965, per la sua qualifica di responsabile del servizio finanziario, domiciliata per la carica presso la sede in Pescopennataro alla Via Rio Verde n. 16, C.F. RTLMLL65M64L696F.
 - b. L'operatore economico, come rappresentato da Iarussi Giacinto, nato a Castel di Sangro (AQ) il 10/05/1977, per la sua qualità di titolare, domiciliato presso la sede della ditta in Forli del Sannio, Piazza Municipio 19/A – P.IVA 00929020949.

2. Norme tecniche di riferimento

1. La prestazione regolata dalla presente dovrà essere conforme all'offerta presentata in fase di negoziazione come acquisita al protocollo generale al n.2602 in data 30/12/2020.

3. Durata

1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione dell'offerta di cui all'art.2.

4. Sottoscrizione del contratto

1. La sottoscrizione del contratto avviene mediante firma della presente lettera commerciale e mediante consegna di copia della stessa, firmata, alla Ditta.

5. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dall'Ente comunale.

6. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta acquisita al protocollo generale dell'ente, in base ai quali il corrispettivo è fissato in euro 500,00 euro (lettere cinquecento//00 euro) oltre IVA.
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione

3. Codesta Ditta non potrà esigere dall'Ente comunale, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta dichiara, obbligandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
 - i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: IBAN IT87P0503415600000000001365;
 - ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: larussi Giacinto - C.F. RSSGNT77E10C096P.

8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

1. Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.
2. Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che:
 - a. l'operatore economico applica il seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente: nessun contratto/commercio.
 - b. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
3. Si dà atto, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008, che i dati del basso tenore di rischio non sono stati previsti e computati costi per misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

9. Termini e modalità di pagamento

1. Trattandosi di una prestazione unica si concorda:
 - a) di ricorrere alla compilazione di una relazione attestante il lavoro eseguito;
 - b) di effettuare la verifica di conformità in analogia a quanto previsto dall'abrogato art. 312 del DPR n. 207/2010, essendo l'importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria;
 - c) di liquidare la spesa, dietro presentazione della relativa fattura, regolarmente approvata, a seguito dell'avvenuta prestazione, dal Responsabile del Servizio.
2. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo Ente il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.
3. Tutte le fatture, emesse tramite il servizio di fatturazione elettronica, dovranno essere inviate all'indirizzo comune.pescopennataro@pec.leonet.it e dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono.
4. L'Ente effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dal proprio Responsabile del Servizio Finanziario.

10. Interessi moratori

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
 - a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
 - b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

11. Verifica

1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del servizio finanziario.

12. Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile all'Ente, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3 ‰ (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione.
2. Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

13. Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, l'Ente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, l'Ente riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

14. Risoluzione di diritto

1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, l'Ente avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
3. Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della fornitura non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Ente di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

15. Responsabilità

1. La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente in dipendenza di omissioni commesse durante l'esecuzione della prestazione

16. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

17. Domicilio

1. Ai fini del presente contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio in Forlì del Sannio, Piazza Municipio 19/A – P.IVA 00929020949 e così per tutta la durata della prestazione contrattuale.
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa posta elettronica certificata dall'indirizzo edeltributisrls@pec.it

19. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile del servizio tributi, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario. La Ditta ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni di privacy dell'Ente in materia di trattamento dei dati.
3. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate, in originale ed in duplice copia.
Il perfezionamento del contratto avviene alla data della sottoscrizione da entrambe le parti.

Pescopennataro, li

Per l'Ente comunale, nella persona di Rotolo Mirella
Responsabile del Servizio Finanziario



Per l'operatore economico, nella persona di Iarussi Giacinto
EDELTRIBUTI s.r.l.s.
Edeltributi S.r.l.s.
Piazza Municipio 19/A
86084 FORLI DEL SANNIO (IS)
Partita IVA 0092 902 0949